



A.F.I.P.
Associazione Filatelisti Italiani Professionisti

CODICE DEONTOLOGICO

in vigore dal 10 febbraio 2012

Art. 1 - Con l'iscrizione alla Associazione, l'associato si impegna ad esercitare l'attività mantenendo alta la propria reputazione e obbligandosi a non procurare con il proprio comportamento disonore a se stesso e alla Associazione stessa.

Art. 2 - Gli associati si impegnano a commerciare solo oggetti originali e nello stato di conservazione in cui si trovano, dichiarando al cliente al momento della vendita eventuali difetti (es. per francobolli di seconda scelta, senza gomma, riparati, ecc.). Allo scopo di dare le più ampie garanzie al cliente, gli associati potranno correlare l'oggetto con il proprio certificato di garanzia dove dovrà essere sempre ben visibile il marchio dell'Associazione.

Art. 3 - Per mantenere alto lo standard qualitativo, i soci si impegnano ad approfondire in modo costante e continuativo tutti gli aspetti della loro professione nei modi che riterranno più opportuni.

Art. 4 - L'associato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. L'associato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio dell'attività, deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto. Il principio di correttezza e lealtà, alla base dei rapporti fra colleghi, deve intendersi esteso anche ai rapporti con l'Associazione.

Art. 5 - Gli associati, pur mantenendo salve le proprie caratteristiche individuali, si impegnano a salvaguardare gli interessi generali dell'Associazione che riconoscono come propri, irrinunciabili e prioritari in caso di conflitto con gli interessi personali.

Art. 6 - Gli associati devono attenersi ad una scrupolosa applicazione delle leggi.

Art. 7 - Ove l'associato violi una o più regole deontologiche che si è impegnato a rispettare con l'iscrizione all'associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale, su segnalazione ricevuta o a seguito di propria inchiesta, lo deferisce al Collegio dei Probiviri, il quale entro 60 (sessanta giorni), sentita in contraddittorio la difesa dell'interessato, adotta le opportune sanzioni, proporzionali all'infrazione commessa.

Art. 8 - Le violazioni del presente Codice deontologico sono punite con la sanzione del richiamo; le violazioni più gravi con la sospensione in relazione alla gravità; le violazioni gravi e recidive e le gravissime con l'espulsione dall'Associazione. Le sanzioni adottate dal Collegio dei Probiviri sono attuate dal Consiglio Direttivo Nazionale. E saranno riportate sul libro dei soci.

Art. 9 - Il presente Codice deontologico entra in vigore 15 giorni dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci.